

CONVENZIONE DI FEDERAZIONE ALL'UNI

L'UNI – Ente Nazionale Italiano di Unificazione, con sede in Milano – via Sannio 2, C.F. 80037830157, nella persona del Suo Presidente pro tempore, Ing. Paolo Scolari

E

UNINFO – Tecnologie Informatiche e loro Applicazioni, con sede in Torino – corso Galileo Ferraris, 93 - C.F. 80082520018, nella persona del Suo Presidente pro tempore, ing. Domenico Squillace

PREMESSO CHE

- L'UNI è l'organismo nazionale italiano di normazione indicato dalla Direttiva 83/189/CE e successive modificazioni, recepita in Italia dalla legge 21 giugno 1986 n. 317 e successive modificazioni;
- L'UNI, a seguito delle disposizioni sopra riportate, è riconosciuto dall'Unione Europea, da tutti i suoi Stati membri e dall'ordinamento legislativo italiano, quale unico rappresentante dell'Italia in tutte le attività normative, con esclusione del solo settore elettrico ed elettrotecnico, affidato al CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano;
- L'UNI è il rappresentante dell'Italia nel CEN – Comitato Europeo di Normazione ed è membro e rappresentante dell'Italia nell'ISO – Organizzazione internazionale di normazione;
- L'UNI è l'unico Ente italiano deputato a predisporre e pubblicare norme tecniche nazionali in tutti i settori, escluso l'elettrico e l'elettrotecnico;
- L'UNI solamente può rappresentare l'Italia nei confronti dell'Unione Europea e del CEN nelle materie normative di competenza, in particolare rappresentando la posizione italiana nella fase di elaborazione delle norme tecniche e recependo tali norme nel corpo normativo nazionale, con la pubblicazione integrale, eventualmente anche in lingua italiana;

- a questo scopo, l'UNI deve designare i rappresentanti italiani negli Organi Tecnici europei, gestire la documentazione prodotta, assumere la gestione di segreterie tecniche di TC/SC/WG di interesse nazionale;
- analogamente a quanto effettuato a livello CEN, l'UNI deve garantire analoghi impegni a livello internazionale nei confronti dell'ISO e della sua organizzazione tecnica;
- a termini di Statuto, l'UNI deve garantire alla Pubblica Amministrazione centrale e territoriale italiana la partecipazione all'attività di elaborazione normativa e deve fornire il supporto e la consulenza normativa nelle attività legislative nazionali ed in quelle costituzionalmente delegate alle Autorità territoriali;
- tutte le attività sopradescritte debbono essere svolte dall'UNI attraverso la propria struttura organizzativa e tramite gli Organi Tecnici appositamente costituiti, nel rispetto delle norme statutarie, del Regolamento attuativo e degli specifici Regolamenti operativi, ovvero tramite un Ente Federato riconosciuto. Il riconoscimento della figura di Ente Federato può essere rilasciato alle organizzazioni che svolgono, sul piano nazionale, attività di normazione tecnica, ciascuna per il settore di specifica competenza ed in armonia con gli scopi e con le procedure specificate dallo Statuto UNI;
- UNINFO è una Associazione senza fine di lucro, avente tra i propri fini statuari il compito di provvedere, per la materia riguardante il settore delle tecniche informatiche e delle loro applicazioni, ad elaborare progetti di norma, da pubblicare nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti UNI, quali norme tecniche nazionali;
- UNINFO, nella materia di competenza, supporta l'UNI nell'attività di recepimento in Italia delle norme europee CEN e di adozione nazionale di quelle internazionali ISO;
- si rende necessario formalizzare all'UNINFO il riconoscimento di Ente Federato all'UNI, definendone il ruolo ed i compiti affidati, e precisando in modo formale i diritti ed i doveri finora regolamentati da vari documenti, in particolare quello denominato "Direttive per lo svolgimento dell'attività di normazione da parte degli Enti Federati all'UNI" ;

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1. PREMESSA

La premessa è parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2. DEFINIZIONE E COMPITI DELL'ENTE FEDERATO

2.1 Nel rispetto dello Statuto dell'UNI, gli Enti Federati sono organismi associativi che, rappresentativi dei settori specifici di competenza, hanno la delega dell'UNI per individuare, analizzare e valutare le esigenze normative dei soggetti interessati allo specifico settore e svolgere la conseguente attività normativa nei termini di seguito specificati.

2.2 L'attività normativa delegata dall'UNI all'Ente Federato si sintetizza nei seguenti compiti:

- 2.2.1 predisposizione ed elaborazione di progetti di norma in campo nazionale, comprendendo in questa definizione tutte le forme di pubblicazione normativa, quali le norme tecniche, le specifiche tecniche ed i rapporti tecnici, così come definiti dal Regolamento attuativo dello Statuto UNI nell'edizione vigente;
- 2.2.2 partecipazione alla definizione di progetti di norma in sede CEN ed in sede ISO, nel settore di specifica competenza e nel rispetto dei regolamenti dell'UNI;
- 2.2.3 contributo al processo di recepimento nazionale delle norme CEN e di adozione nazionale di quelle ISO nel rispetto dei regolamenti UNI;
- 2.2.4 studio e promozione di forme di diffusione della cultura normativa, anche a mezzo di specifici accordi con l'UNI;
- 2.2.5 attività di informazione e chiarimento a fronte di quesiti interpretativi sulle norme di specifica competenza, escludendo attività e risposte di tipo consulenziale e peritale.

2.3 Poiché la federazione con l'UNI è limitata alle sole attività normative delegate, eventuali altre attività svolte dall'Ente Federato, all'interno dell'organizzazione o comunque svolte da terzi in nome e per conto dell'Ente Federato, devono essere compatibili con l'attività normativa e non essere in concorrenza/confitto con le forme di pubblicazione normativa gestite dall'UNI. Sono considerate compatibili, ad esempio, le attività di ricerca, l'attività pubblicistica, di divulgazione e di formazione di cui al successivo punto 2.6. Per le opportune sinergie, queste attività devono

essere rese note preventivamente all'UNI e all'Ente Federato interessato e possono portare, se necessario, alla formalizzazione di specifici accordi operativi tra UNI ed Ente Federato.

2.4 I rapporti con la Pubblica Amministrazione centrale e locale, aventi per oggetto il supporto e la consulenza normativa ovvero la predisposizione di specifici prodotti normativi, sono curati dall'UNI che, ove esista la competenza di un Ente Federato, ne delega formalmente a quest'ultimo la gestione. Anche in questo caso l'Ente Federato deve coordinarsi con l'UNI, aggiornandolo sugli sviluppi intervenuti. Questo coordinamento deve essere garantito anche in caso di attività che l'Ente Federato intenda promuovere o di cui riceva direttamente richiesta da parte della Pubblica Amministrazione centrale e locale.

2.5 L'UNI, ove richiesto, previa valutazione degli impegni conseguenti e individuazione delle necessarie coperture finanziarie, può acquisire la gestione di Segreterie di Organi Tecnici del CEN e dell'ISO curandole direttamente o affidandole, ove ne esistano i presupposti, agli Enti Federati competenti per materia. In questo caso l'Ente Federato è tenuto ad applicare le specifiche disposizioni operative fissate dalla Direzione UNI.

2.6 L'UNI e l'Ente Federato collaborano inoltre nella individuazione, predisposizione e gestione coordinata di attività di formazione, sulla base di specifici accordi l'Ente Federato supporta l'attività di informazione e comunicazione dell'UNI sia nella redazione degli articoli, delle interviste e dei dossier, sia nella gestione di seminari informativi, suggerendo gli interventi rilevanti per il settore di propria competenza. * Nella comunicazione esterna, in particolare attraverso i media della carta stampata o dei mezzi radio-televisivi, l'Ente Federato, ove richiesto, supporta l'UNI e, nel caso ricevesse direttamente richiesta di comunicazioni inerenti le attività dell'UNI, ne informa UNI concordandone i contenuti.

2.7 L'Ente Federato può richiedere all'UNI l'attivazione del collegamento informatico necessario alla consultazione on-line dei testi completi della normativa tecnica UNI, consentendo l'utilizzo gratuito ai propri Soci, ai Soci UNI ed ai terzi che ne facciano richiesta.

2.8 L'Ente Federato può utilizzare gratuitamente, per le proprie riunioni istituzionali, le sale riunioni delle sedi UNI, rispettando le procedure di prenotazione/conferma in vigore.

Articolo 3. STRUTTURAZIONE E COMPOSIZIONE DEGLI ENTI FEDERATI

3.1 Per lo svolgimento delle varie fasi dell'attività di normazione, gli Enti Federati istituiscono specifici Organi Tecnici, assegnando loro una denominazione ed un campo di applicazione, nell'ambito del settore di propria competenza ed informandone la Commissione Centrale Tecnica dell'UNI per la ratifica.

3.2 Gli Organi Tecnici degli Enti Federati devono per quanto possibile essere composti con un bilanciamento adeguato dei soggetti economici interessati.

3.3 Se un Ente Federato o una Commissione dell'UNI decidesse, per la necessaria sinergia tecnica, di far partecipare un proprio rappresentante ai lavori di una Commissione Tecnica dell'UNI o di un Ente Federato, la partecipazione, autorizzata e gestita dalle rispettive Direzioni, deve essere garantita, previa valutazione della competenza tecnica e senza richiedere il pagamento di quote sociali aggiuntive.

3.4 Di norma, Soci dell'UNI che desiderano partecipare alle attività tecniche gestite dagli Enti Federati, ovvero Soci degli Enti Federati che desiderano partecipare alle attività tecniche dell'UNI o di altri Enti Federati, sono soggetti alle stesse condizioni degli esterni che richiedono di poter svolgere tale attività (quote associative, designazioni, ecc.).

3.5 Negli altri eventuali casi si dovessero proporre, le Direzioni dell'UNI e degli Enti Federati o tra Enti Federati, possono concordare eventuali partecipazioni di rappresentanti dei rispettivi Soci, verificando preventivamente la competenza tecnica del richiedente, il comune interesse, l'equilibrio delle reciproche concessioni e gli eventuali aspetti economici connessi.

3.6 I funzionari tecnici dell'UNI o degli Enti Federati, su designazione delle rispettive Direzioni Tecniche finalizzata al miglior coordinamento degli interventi, possono partecipare alle attività tecniche dell'Ente Federato o dell'UNI.

3.7 Per iniziativa di uno o più Enti Federati e/o di Commissioni Tecniche dell'UNI, o su iniziativa del Presidente della CCT, può essere proposta alla Commissione Centrale Tecnica dell'UNI la costituzione di Organi Tecnici misti (tra due o più Enti Federati e/o Commissioni Tecniche) per lo studio di progetti di norma e/o per la gestione dell'attività normativa di interesse comune assicurando una equa rappresentanza tra le parti. Tali progetti di norma devono essere approvati dagli Enti Federati e/o Commissioni Tecniche competenti. La collocazione della Segreteria di tali Organi misti viene definita dalla Direzione Tecnica dell'UNI, sentite le parti interessate.

Articolo 4. SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DA PARTE DELL'ENTE FEDERATO

4.1 Lo svolgimento delle attività da parte dell'Ente Federato, i compiti delle segreterie tecniche e del relatore dei progetti di norma, i criteri di redazione e presentazione di detti progetti, i rapporti con la Direzione tecnica dell'UNI sono stabiliti e regolamentati dal "Regolamento per lo svolgimento dell'attività di normazione da parte delle Commissioni Tecniche dell'UNI e degli Enti Federati". L'Ente Federato assicura il pieno rispetto di detto Regolamento ed il supporto all'UNI per gli eventuali aggiornamenti e miglioramenti.

4.2 La Direzione Generale dell'UNI vigila sul rispetto delle clausole della presente convenzione.

La Commissione Centrale Tecnica dell'UNI vigila sulla funzionalità degli Organi Tecnici dell'UNI e dell'Ente Federato.

Il Direttore Generale dell'UNI o il Presidente della CCT dell'UNI, ove fosse necessario e sentito il Comitato consultivo di cui al successivo art. 4.3, relazionano al Consiglio Direttivo UNI per i provvedimenti di competenza.

4.3 Al fine di mantenere la migliore sinergia possibile tra l'UNI ed i propri Enti Federati e programmare gli interventi di specifica competenza necessari al raggiungimento dei comuni obiettivi programmatici, è costituito un Comitato consultivo che si riunirà periodicamente, almeno con cadenza semestrale, composto dal Presidente dell'UNI e dai Presidenti di tutti gli Enti Federati. Poiché la partecipazione ai lavori del Comitato consultivo è un diritto/dovere di tutti gli Enti Federati, in caso di impedimento del Presidente, esso può farsi sostituire, ma esclusivamente da un vice Presidente delegato. Le gestione delle attività del Comitato consultivo è affidata al Direttore Generale dell'UNI.

Articolo 5. RICONOSCIMENTO DI ENTE FEDERATO UNI ALL'UNINFO

5.1 Ai sensi degli articoli 4 e 23 comma h dello Statuto, il Consiglio Direttivo dell'UNI con delibera del 27 novembre 2007 n.21/07 ha espresso parere favorevole all'ammissione quale Ente Federato, competente nel settore delle tecniche informatiche e delle loro applicazioni, dell'Associazione UNINFO, accettandone lo Statuto allegato alla delibera in argomento.

5.2 Il settore di competenza UNINFO, individuato nel comma precedente e precisato dall'allegato A, parte integrante della presente convenzione, è soggetto ad integrazione o modifiche,

secondo le modalità previste dallo Statuto e dai Regolamenti UNI, su delibera della Commissione Centrale Tecnica dell'UNI.

5.3 Come precisato dalla delibera del Consiglio Direttivo UNI, con il parere favorevole è stata regolarizzata la federazione all'UNI ed il ruolo svolto da UNINFO dalla sua fondazione alla data della delibera.

5.4 A seguito di tale riconoscimento il Presidente dell'UNINFO diviene membro del Consiglio Direttivo dell'UNI. Il Presidente dell'UNINFO ha, inoltre, il diritto/dovere di partecipare alle riunioni della Commissione Centrale Tecnica dell'UNI o farsi sostituire dal Direttore, al fine di garantire la necessaria continuità di presenza.

5.5 L' UNINFO, svolgendo l'attività oggetto della presente convenzione, ha il diritto/dovere di presentarsi come Ente Federato all'UNI, adottando le misure necessarie a garantire l'omogeneità di immagine che discende dal rapporto di federazione. Le modalità di utilizzo da parte degli Enti Federati dei marchi UNI, CEN ed ISO sono disciplinate dall'apposito regolamento emanato dall'UNI.

La presente convenzione è composta di una premessa, cinque articoli ed un allegato, riportati su otto facciate.

Letto, approvato e sottoscritto come segue.

Milano, 27 NOV. 2007

IL PRESIDENTE DELL'UNINFO

Ing. Domenico SQUILLACE



IL PRESIDENTE DELL'UNI

Ing. Paolo SCOLARI



CAMPO DI ATTIVITÀ

Tecnologia dell'informazione e sue applicazioni. Tra le principali applicazioni: ingegneria del software e di sistema - Linguaggi di programmazione e interfacce di sistemi, elaborazione di documenti; firma elettronica, tecniche di sicurezza, biometrica, commercio elettronico; carte magnetiche e smart cards; multimedia; trattamento dell'immagine; codifica e rappresentazione dell'audiovisivo; sistemi telematici per il traffico ed il trasporto; informazioni geografiche - Interfacce utente; e-Learning e apprendimento a distanza; sistemi di automazione industriale; servizi finanziari relativi alle operazioni bancarie; tecniche di identificazione automatica e raccolta dati.

UNINFO svolge anche il servizio di "Registration Authority" o "Sponsoring Authority" per l'assegnazione dei codici univoci di identificazione in base alle norme ISO, ISO/IEC e CEN.

TC CEN DI COMPETENZA

- ✓ TC 224 Carte a lettura automatica, interfacce e funzionamento dei dispositivi relativi
- ✓ TC 225 Codifica a barre
- ✓ TC 278 Telematica dei trasporti su strada e del traffico
- ✓ TC 287 Informazioni geografiche
- ✓ TC 304 Esigenze europee della localizzazione
- ✓ TC 310 Tecnologie avanzate dell'automazione
- ✓ TC 353 Tecnologie informatiche e della comunicazione per l'apprendimento, l'istruzione, la formazione e l'addestramento
- ✓ ISSS Forum
- ✓ CWA e Focus Groups nel settore di competenza

TC ISO DI COMPETENZA

- ✓ TC 68 Servizi finanziari
- ✓ TC 154 Documenti e elementi di informazione in campo amministrativo, commerciale ed industriale
- ✓ TC 184 Sistemi di automazione industriale ed integrazione
- ✓ TC 204 Sistemi di controllo ed informazioni sui trasporti
- ✓ TC 211 Informazioni geografiche/Geomatica

TC ISO/IEC DI COMPETENZA

- ✓ JTC 1 Tecnologia dell'informazione e sue applicazioni (esclusa SC 25 di competenza del CEI)